**DL 31 agosto 2013, n. 102**

**Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**

(GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 Suppl. Ord. n. 66)

--------------------------------------------------------------------------

(Estratto)

**Art. 5**

 *(* *Disposizioni in materia di TARES)*

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52

del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il

termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di

previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei

seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga",

sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai

rifiuti:

 a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

 b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

 c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da

 quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del

 decreto-legge n. 201 del 2011.

 2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n.

201 del 2011.

 3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di

pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni

regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.